



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 16 settembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva

² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q e di cui all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:

Art. 17 cpv. 2 e 3

² Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.

³ *Abrogato*

Art. 36 cpv. 2 lett. a e 3

² Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e di aziende con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

- a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali della specie equina, l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;

³ L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

¹ RS 910.13

Art. 37 cpv. 1

¹ Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

*Art. 41 cpv. 3^{bis} e 3^{ter}**Abrogati**Art. 54 cpv. 1*

¹ Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell'Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.

Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva, 1^{bis}, frase introduttiva e 8

¹ I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

^{1bis} I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:

⁸ I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.

Art. 57 cpv. 3

³ Se le aliquote del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.

Art. 62 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se le aliquote del contributo per l'interconnessione o del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.

Art. 68 Contributo

Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza è versato per ettaro. Per le fasce di colture estensive in campicoltura di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera j non è versato alcun contributo per la produzione estensiva in virtù del presente articolo.

Art. 69 cpv. 1 lett. d, 2 lett. b, 3 e 5

¹ La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all'impiego dei seguenti prodotti:

d. insetticidi, eccetto il caolino per la lotta contro il meligete della colza.

² Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per:

b. *Abrogata*

³ Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento raccomandate² di Agroscope e swiss granum.

⁵ Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sul materiale di moltiplicazione, i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.

Art. 78 cpv. 3, 4, frase introduttiva e lett. c

³ Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo sono determinanti la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.13⁴.

⁴ Il gestore s'impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:

c. *Abrogata*

Art. 80 cpv. 3, frase introduttiva, nonché lett. b, c ed f

³ Il gestore s'impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:

b. *Concerne soltanto il testo tedesco*

c. *Abrogata*

f. *Abrogata*

² L'elenco può essere consultato sul sito Internet www.swissgranum.ch.

³ RS **916.151**

⁴ La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.

Titolo dopo l'art. 82

Sezione 4:

Contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari

Art 82a

¹ Per l'equipaggiamento di irroratrici di pieno campo e atomizzatori esistenti e nuovi con un sistema di risciacquo a ciclo dell'acqua di risciacquo separato è versato un contributo unico per irroratrice, se:

- a. il sistema di risciacquo risciacqua l'interno del serbatoio dell'irroratrice mediante una pompa supplementare e ugelli di pulizia;
- b. dall'inizio alla fine del processo di risciacquo non viene effettuata alcuna regolazione manuale e il processo di risciacquo avviene autonomamente.

² I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 98 cpv. 3 lett. d n. 1

³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

- d. per i contributi d'estivazione:
 1. la categoria e il numero di animali estivati, eccetto gli animali della specie bovina e i bufali nonché gli animali della specie equina,

Art. 115 cpv. 10

Abrogato

Art. 115c Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016

¹ Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l'anno civile.

² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.

³ Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all'articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall'UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all'UFAG, per approvazione, il metodo che hanno

scelto e la scadenza per l'applicazione dei modelli di geodati secondo l'ordinanza del 21 maggio 2008⁵ sulla geoinformazione.

⁴ La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all'allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 82a.

⁵ Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l'effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell'azienda diverge dall'effettivo rilevato secondo l'articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l'effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.

II

Gli allegati 1, 2 e 4–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² Gli articoli 57 capoverso 3 e 62 capoverso 3^{bis} nonché l'allegato 8 numeri 2.4.5a, 2.4a.5 e 3.8.1 entrano in vigore il 1° novembre 2016.

³ Gli articoli 36 capoverso 2 lettera a, 37 capoverso 1, 98 capoverso 3 lettera d numero 1 e 115c capoverso 5 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

Allegato I
(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5,
19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 2.1.1

2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.13⁶ per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive degli anni civili 2016 e 2017. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.

N. 5

5 Adeguata protezione del suolo

5.1 Protezione contro l'erosione

- 5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all'erosione e alla gestione.
- 5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007⁷ «Quelle quantité de terre perdue?».
- 5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.
- 5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella o nel comprensorio in questione il gestore deve applicare:
- a. un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente; oppure
 - b. sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione.
- 5.1.5 Se la causa dell'erosione su una particella secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa ad evitare l'erosione nella rispettiva regione.

⁶ La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.

⁷ Il promemoria può essere consultato sul sito Internet www.agridea.ch > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

- 5.1.6 I casi ripetuti di erosione sulla stessa particella sono considerati come lacuna. Se il gestore ha applicato correttamente il piano delle misure secondo il numero 5.1.4 lettera a non si applica alcuna riduzione dei contributi.
- 5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di erosione constatati.

N. 6.1.2

- 6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con un serbatoio d'acqua. La pulizia delle irroratrici avviene con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.

N. 6.2.4 lett. c

Categoria di prodotti	Agente patogeno / coltura	Prodotti utilizzabili liberamente nella PER	Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi	Criocera dei cereali	Prodotti fitosanitari a base di Diflubenzuron, Teflubenzuron e Spinosad	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Dorifora della patata	Prodotti fitosanitari a base di Teflubenzuron, Azadirachtin e Spinosad o a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli	Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Piralide del mais da granella	Prodotti fitosanitari a base di <i>Trichogramma spp.</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

N. 7.1 lett. d

7.1 Sono applicabili le seguenti disposizioni:

d. Semi di graminacee e trifoglio

- Protezione dei vegetali Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati.

Allegato 2
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

N. 3

3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Si applica la seguente densità massima:

Ubicazione	Altitudine	Sistema di pascolo	Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri		Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi	
			Ovini*	CN	Ovini*	CN
Sotto il limite del bosco	fino a 900 m	Gregge permanente-mente sorvegliato o pascolo da rotazione	14	1,21	34	2,93
	900–1100 m		13	1,12	30	2,58
	1100–1300 m		11	0,95	25	2,15
	1300–1500 m		9	0,77	21	1,81
	1500–1700 m		7	0,60	16	1,38
	oltre 1700 m		6	0,52	11	0,95
	fino a 900 m	Altri pascoli	4	0,34	7	0,60
900–1500 m		3	0,26	5	0,43	
oltre 1500 m		2	0,17	3	0,26	
Sopra il limite del bosco	fino a 2000 m	Gregge permanente-mente sorvegliato o pascolo da rotazione	5	0,43	8	0,69
	Nord delle Alpi fino a 2200 m		3	0,34	5	0,43
	Alpi centrali fino a 2400 m Sud delle Alpi fino a 2300 m					
	Nord delle Alpi fino a 2200 m	Altri pascoli	2	0,17	2,5	0,22
Alpi centrali fino a 2400 m Sud delle Alpi fino a 2300 m						
Superfici in altitudine	Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m	Gregge permanente-mente sorvegliato o pascolo da rotazione	2	0,17	3	0,26
	Nord delle Alpi oltre 2200 m					
	Alpi centrali oltre 2400 m Sud delle Alpi oltre 2300 m					
	Altri pascoli	0,5	0,04	1,5	0,13	

* Media ponderata per ovino estivo 0,0861 UBG in 100 giorni

Allegato 4
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 2.1.1

2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. L'azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.

N. 12.1.1 e 12.1.8

12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.

12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di 10 metri dai margini del bosco, dalle siepi, dai boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.

N. 12.2.4 e 12.2.4a

12.2.4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.

B Interconnessione

N. 2.2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

Allegato 5
(art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

N. 3.1

- 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Futterbilanz» dell'UFAG, secondo la Guida Suisse-Bilanz. Si applica la versione 1.13⁸ per il calcolo del bilancio foraggero degli anni civili 2016 e 2017. L'UFAG è competente per l'omologazione del software per il calcolo del bilancio foraggero.

N. 3.4

- 3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell'azienda secondo il numero 1.2.

⁸ La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.

Allegato 6
(art. 74 cpv. 4 e 6, 75 cpv. 2, 4 e 5 e 76 cpv. 1)

Esigenze specifiche del programma SSRA e URA

Lett. D n. 1.1 lett. a

1.1 Variante standard delle uscite

a. Giorni di uscita e documentazione:

- Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno 26 giorni al mese di uscita al pascolo.

Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno quotidianamente accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

- Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali almeno 13 giorni al mese di uscita all'aperto.

Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

Allegato 7
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 2.1.1 e 2.1.2

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 860 franchi per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 430 franchi per ettaro e anno.

N. 3.1.1 n. 12

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
12. <i>Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione</i>	–	150, al massimo tuttavia 300 per CN

N. 3.1.2

3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./albero e anno	fr./albero e anno
1. <i>Alberi da frutto ad alto fusto nei campi</i>	13.50	31.50
<i>Noci</i>	13.50	16.50
2. <i>Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati</i>	–	–

N. 4.2

- 4.2 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.

*N. 6.3.3**Abrogato**N. 6.4***6.4 Contributo per l'impiego del ciclo dell'acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici**

- 6.4.1 Il contributo ammonta, per sistema di risciacquo, al 50 per cento del prezzo d'acquisto, al massimo tuttavia a 2000 franchi.

Allegato 8
(art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 1.3 lett. f

- 1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:
- f. per l'agricoltura biologica, l'elenco dell'effettivo di animali e il giornale dei trattamenti.

N. 2.1.7 lett. c

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Selve castanili curate gestite in modo inadeguato (art. 105; art. 19 cpv. 7 e 22 OTerm)	Sfalcio insufficiente 600 fr./ha × superficie interessata in ha
	Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie) 300 fr./ha × superficie interessata in ha
	Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci 300 fr./ha × superficie interessata in ha
	Diradamento e semina insufficienti 100 fr./ha × superficie interessata in ha
	Piani della superficie mancanti 50 fr. per documento
	Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

N. 2.1.8 lett. d ed e

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Computo non corretto degli animali estivati sull'effettivo dell'azienda (art. 37 e 46)	Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l'estivazione contrarie all'intenzione dell'azienda cedente Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)
e. Dichiarazione non corretta del numero di animali estivati e/o di giorni (art. 98, 100 e 105)	Numero di animali estivati e/o di giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile Correzione. In più riduzione pari all'ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto)

N. 2.2.2 lett. b

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o fosforo (all. 1 n. 2.1)	5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P ₂ O ₅ per la riduzione è determinante quello più alto

N. 2.2.3 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 4 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente

N. 2.2.6, rubrica, nonché lett. e, f ed h

2.2.6 Campicoltura e orticoltura / superficie inerbata

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
e. Copertura del suolo non presente (art. 17 e all. 1 n. 5.1)	Coltura autunnale o coltura intercalare/sovescio invernale mancante 1100 fr./ha × superficie della particella in ha
f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione (art. 17 e all. 1 n. 5.2)	Inosservanza del piano delle misure Casi di erosione senza piano delle misure 1100 fr./ha × superficie della particella in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nessuna riduzione la prima volta; in caso di recidiva: 1200 fr./ha × superficie della particella in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
<p>h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 1° novembre e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2)</p> <p>Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati e impiego non corretto (all. 1 n. 6.2 e 6.3)</p> <p>Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2)</p> <p>Lotta senza considerare la soglia nociva o senza superare la stessa (all. 1 n. 6.2)</p> <p>Inosservanza delle esigenze relative all'impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2)</p>	Ogni lacuna: $600 \text{ fr./ha} \times \text{superficie interessata in ha}$

N. 2.3.1 lett. d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane	1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata

N. 2.4.5a e 2.4.5b

2.4.5a Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.

2.4.5b Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CQ I e CQ II.

N. 2.4.17

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuna misura fitosanitaria (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)	200 % x CQ I
b. QI: impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore ai 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)	300 % x CQ I
c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d'arte, meno di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, superficie computabile combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)	Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze
d. Q II: diminuzione del numero di alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2.7)	Per albero mancante: 200 % CQ II

N. 2.4.19 lett. b

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego di prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi (art. 57, all. 4 n. 14.1)	Ogni lacuna: 1000 fr.

N. 2.4a.5 e 2.4a.6

2.4a.5 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 62 capoverso 3^{bis}.

2.4a.6 Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non vengono versati contributi per l'interconnessione.

N. 2.7.1 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG quindi non valido o mancante (all. 5 n. 3.1)	200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi

N. 2.8.2 lett. c e d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 5 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
d. Autorizzazione per una riconversione graduale non disponibile, oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

N. 2.8.4 lett. b

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un'offerta biologica (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	10 punti
Impiego di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, concciati (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	30 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Immagazzinamento di sementi non biologiche, conciate o di tuberi-seme non biologici, conciate (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	15 punti
Impiego di materiale vegetale non biologico per la coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi)
Impiego di sementi geneticamente modificate o di piante transgeniche (art. 13 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

N. 2.8.6 lett. a, d e n

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Elenco dell'effettivo di animali o giornale dei trattamenti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull'agricoltura biologica)	50 fr. per documento
d. <i>Abrogata</i>	
n. Immagazzinamento di alimenti per animali e/o minerali non conformi alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull'agricoltura biologica e art. 4a ^{bis} e 4b, all. 7 O DEFR sull'agricoltura biologica)	0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti

N. 2.9.2a

2.9.2a Le riduzioni in caso di schizzo della corte o dell'ACE mancante o non attuale vengono applicate, per principio, per categoria di animali. Se una lacuna riguarda più categorie di animali, la riduzione ammonta a 600 franchi al massimo.

N. 2.10.2 lett. b–d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più di quattro dosi (art. 78 cpv. 1)	Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi
c. RegISTRAZIONI (data dello spandimento e superficie concimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4)	120 % dei contributi
d. Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 (art. 78 cpv. 1 e 2)	120 % dei contributi

N. 2.10.3 lett. j

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
j. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3)	120 % dei contributi

N. 2.10.5

2.10.5 Contributo per l'impiego del ciclo dell'acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Sistema di pulizia dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82a, all. 7 n. 6.4)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

*N. 3.5***3.5 Documenti e registrazioni**

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l'esclusione dai contributi.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Registro dell'apporto di concimi mancante (art. 30), se sono stati apportati concimi	200 fr. per documento mancante o per registrazione mancante, max. 3000 fr.
Registro dell'apporto di foraggio mancante (art. 31), se è stato apportato foraggio	
Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione	Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se i documenti o le registrazioni dell'anno in corso o dell'anno precedente non sono stati presentati successivamente
Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti (all. 2 n. 2), se richieste	
Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti (art. 34), se richieste	
Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti (art. 36)	
Piano delle superfici mancante (art. 38)	
Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante (all. 2 n. 4), se il gregge è permanentemente sorvegliato o su un pascolo da rotazione	

*N. 3.8***3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione**

3.8.1

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q II: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58 e 59, all. 4 n. 15.1)	200 % x CQ II
b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio	Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici

3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.

N. 3.10.4

3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.

